

STORIA DELLA MIGRAZIONE IN ITALIA

A cura di Michela Sartini • Centro Risorse LGBTI

CENTRO
RISORSE
LGBTI

CIDAS
AL SERVIZIO DELLA PERSONA

mit
MOVIMENTO
IDENTITÀ
TRANS
ASSOCIAZIONE ONLUS

COME FUNZIONA L'ACCOGLIENZA IN ITALIA?

L'accoglienza delle persone migranti LGBT+ in Italia si colloca all'interno di un quadro storico e normativo complesso. In questo capitolo – dopo un riepilogo storico- si andrà ad osservare l'evoluzione delle norme che a partire dalla fine degli anni '80 del secolo scorso hanno patrocinato il fenomeno migratorio nel nostro paese e la conseguente creazione di procedure e strutture d'accoglienza sempre più normate e organizzate. In seguito il focus si sposterà sulla storia dell'accoglienza specifica delle persone migranti LGBT+ in Italia, comparandola con percorsi simili in Europa e nel mondo.

BREVE RIEPILOGO DELLA MIGRAZIONE STRANIERA IN ITALIA PRIMA DEL 1989

L'Italia è stata per molti anni – e continua ancora ad esserlo oggi – un paese di emigrazione, ossia, un paese caratterizzato da flussi di persone che sceglievano per svariati motivi di abbandonare il territorio nazionale e spostarsi in paesi stranieri all'interno del continente europeo e nel mondo intero.

E' con lo sviluppo economico seguito alla fine della seconda guerra mondiale che si inizia a parlare di migrazione interna e non più, solo, di emigrazione. L'Italia inizia ad essere attraversata da ingenti flussi migratori interni di persone che dalle regioni del sud della penisola si trasferivano nei grandi centri industriali del Nord Italia.

Inoltre, all'indomani del secondo dopoguerra, arrivano nel nostro paese anche un altro tipo di persone migranti, in primis quelli delle ex-colonie italiane nella penisola balcanica (penisola istriana e Dalmazia) e nel mediterraneo (isole greche) e - a partire dagli anni sessanta - persone provenienti dalle ex-colonie africane (Etiopia ed Eritrea) e dai paesi del Nord Africa¹.

I primi si muovevano a causa dei nuovi riassetamenti geo-politici causati dalla fine del secondo conflitto mondiale, mentre i secondi erano composti da nuclei di studenti, lavoratori e, soprattutto, lavoratrici, impiegate come domestiche². In quegli anni non esistono specifiche strutture d'accoglienza - basti pensare che molti profughi delle ex colonie istriane e greche vengono ospitati temporaneamente in campi di prigionia, dimessi dopo la fine del conflitto³ - né una chiara legislazione in materia di asilo politico.

Infatti, nonostante l'Italia aderisca alla Convenzione di Ginevra del 1954, riconoscendo lo status di rifugiato⁴, fino al 1990 viene data un'applicazione restrittiva del diritto d'asilo in quanto il nostro ordinamento manterrà per diversi decenni le clausole di riserva geografica (in vigore fino al 1990) e di riserva temporale (in vigore fino al 1970). La prima determinava che l'accettazione dello status di rifugiato potesse essere riconosciuta ai soli individui di provenienza europea, la seconda invece delimitava la legittimità per avanzare la richiesta d'asilo agli avvenimenti di forza avvenuti prima del 1951⁵.

1. Camilli A., La lunga storia dell'immigrazione straniera in Italia, Internazionale, 10 Ottobre 2018

2. Ibidem già in Colucci M., Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai giorni nostri, Carocci 2018

3. Ibidem già in Colucci M., Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai giorni nostri, Carocci 2018

4. Il termine rifugiato, ai sensi della Convenzione, si applica solamente a chi: "[...] temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese di cui aveva la residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può e non vuole ritornarvi per il timore di cui sopra.", in Ghizzi Gola E., L'accoglienza dei richiedenti titolari protezione internazionale in Italia", Adir- Altro Diritto, 2015

5. Ibidem

In un mondo ancora determinato dai blocchi della guerra fredda, un'interpretazione del diritto d'asilo più vicino alla nostra situazione odierna è rappresentato dagli esuli cileni che nel 1973, con la collaborazione, dell'ambasciata italiana in Cile, fuggirono in quanto oppositori politici dal regime del generale Pinochet⁶ e dalla seconda ondata di migrazione greca tra gli anni '60 e '70, dovuta all'instaurazione della dittatura militare 'dei colonnelli'.

E' solo agli albori degli anni '80 che si delinea un quadro internazionale di crisi, preambolo delle future ondate di migrazione che interesserà, di lì a poco, il continente europeo e l'Italia stessa.

Infatti, da una parte con le crisi energegiche degli anni '70 e l'esaurimento dello sviluppo economico post bellico europeo e, dall'altra, l'adozione di politiche sempre più restrittive nell'accesso ai lavoratori stranieri da parte dei governi dell'Europa centro-settentrionale, sempre più persone scelgono l'Italia come meta di migrazione e iniziano a formarsi comunità provenienti dal mediterraneo (Tunisia, Egitto, Marocco), dall'Africa (Senegal) e dall'Asia (Cina, Filippine)⁷.

Il primo provvedimento legislativo che viene preso nel nostro paese per regolamentare la crescente presenza straniera è la legge Foschi del 1986.

Questa legge si limita a leggere una presenza straniera inquadrata esclusivamente all'interno di un quadro economico – quindi distante dalle tematiche legate al diritto d'asilo – adottando una sanatoria per combattere il lavoro sommerso e mettendo in piedi i presupposti per normare pratiche di ricongiungimento familiare, per garantire l'accesso dei servizi sociali e sanitari, il mantenimento dell'identità culturale e l'accesso all'istruzione e all'abitazione.

LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO D'ASILO

La fine dell'equilibrio della guerra fredda con il crollo del muro di Berlino prima e la dissoluzione dell'Unione Sovietica poi, portano ad un ripensamento generale del continente europeo sia nei rapporti al suo interno sia all'esterno, in special modo con i paesi dell'ex-blocco sovietico.

Sarà proprio dalla penisola balcanica che, nel corso degli anni '90 partiranno le nuove, e copiose, ondate di emigrazione, dovute ai sanguinosi conflitti che attraverseranno a più riprese l'ex-Jugoslavia (Bosnia, Serbia, Kosovo), alla drammatica crisi economica in cui versano molte delle ex-economie socialiste (Albania), alle guerre nel sub-continente africano (Somalia).

E' questo il quadro storico in cui i governi che si avvicendano tentano di realizzare una sincronizzazione storica da punto di vista legislativo in materia di asilo e migrazione.

In poco più di dieci anni si alterneranno tre misure legislative per disciplinare un fenomeno destinato a diventare sempre più cruciale nella vita sociale e politica del nostro paese:

- ▷ La legge Martelli del 1990;
- ▷ La legge Turco-Napolitano, detta anche testo Unico sull'Immigrazione (TUI), del 1998;
- ▷ La legge Bossi-Fini, di emendamento al TUI, del 2002.

Queste misure hanno l'obiettivo di agire su due fenomeni: da una parte il contenimento e il controllo dei flussi migratori – tramite la logica alternata dei flussi d'ingresso e delle sanatorie - dall'altra la creazione di una normativa e di una prassi riservate all'accoglienza dei migranti che arrivano sul suolo italiano.

Per la tematica di nostro interesse si procederà con la spiegazione tappe che hanno portato alla creazione di un sistema d'accoglienza nel nostro paese.

Con la legge Martelli del 1990, il nostro ordinamento riconosce che il nostro paese è ufficialmente diventato un luogo di immigrazione e dispone una disciplina dell'accesso alla procedura per richiedere l'asilo e le modalità di presentazione della domanda⁸. Tra gli interventi contenuti nella legge vi è: la rimozione della riserva geografica, che apre la procedura di asilo anche ai non europei, la creazione di centri di accoglienza, la distribuzione di un sussidio ai migranti in stato di indigenza e di assenza di ospitalità per un periodo di 45 giorni, il riconoscimento delle associazioni degli immigrati e di quelle che operano nel campo della migrazione.

Tuttavia, il carattere massiccio delle migrazioni dei primi anni '90 rivelerà l'insufficienza delle misure disposte dalla legge Martelli e il sistema legislativo strutturato più su un profilo emergenziale che strutturale andrà presto in crisi⁹.

6. Fantouzzi P., Così l'Italia salvò 750 cileni, L'Espresso, Febbraio 2012

7. Di Bello M., La presenza straniera in Italia, Adir-Altro Diritto, 2000

8. Ghizzi Gola E., L'accoglienza dei richiedenti titolari protezione internazionale in Italia", Adir- Altro Diritto, 2015

9. Ibidem

Oltre ad una carenza strutturale di centri di accoglienza, le tempistiche tra il periodo della presentazione della domanda e l'ottenimento della protezione si rivelano più lunghe rispetto a quelle previste a livello legislativo, infine la confusione riguarderà la stessa emissione del tipo di permesso di soggiorno concesso al/alla richiedente; frequente, infatti, era il ricorso a misure legislative ad hoc – quali permessi di soggiorno umanitari, non riconosciuti ancora all'interno del nostro ordinamento - per garantire la permanenza degli sfollati dei conflitti balcanici ed africani¹⁰.

Verso la fine degli anni '90 alcuni sostanziali cambiamenti avvengono sia in ambito istituzionale sia nelle reti 'dal basso' che vengono creandosi tra gli addetti ai lavori della migrazione.

Nel 1998 viene approvata la legge Turco-Napolitano che introduce alcune modifiche in materia d'immigrazione e di asilo. Tra le misure legislative se, da una parte, l'iter della richiesta asilo rimane ancora una misura interna al diritto amministrativo, dall'altra viene riconosciuta formalmente un nuovo tipo di protezione, quella per gravi motivi umanitari, che si affianca alla protezione internazionale e alla protezione sussidiaria. Inoltre, viene inserito il titolo di soggiorno per motivi di protezione sociale, un provvedimento speciale per contrastare il fenomeno della tratta e tutelare le vittime della schiavitù e dello sfruttamento¹¹.

Dal momento che le forme d'accoglienza istituzionale erano riuscite solo in parte a far fronte alle emergenze occorse a più riprese nel corso degli anni '90, si era creata in quegli stessi anni, da parte delle comunità locali, una forma di accoglienza verso coloro che erano rimasti fuori dai circuiti dell'accoglienza governativa¹².

Nel 1999 queste forme di accoglienza messe in atto in maniera spontanea dagli enti locali vengono progressivamente istituzionalizzate all'interno del progetto Azione Comune, che prevedeva un partenariato tra gli enti locali, il ministero dell'Interno e l'Unione europea.

La forma che assumeva questo tipo di accoglienza rispondeva ad una logica altra rispetto a quella dei grandi centri di accoglienza governativi, più attenta alle esigenze di categorie diverse di beneficiari (come i minori non accompagnati) e la fase post-accoglienza. Questo tipo di accoglienza assumeva una struttura in centri di piccole e medie dimensioni; al loro interno, oltre ai servizi di vitto e alloggio – come in quelli governativi – venivano garantiti anche degli strumenti per l'integrazione sul territorio tramite servizi diversificati quali: apprendimento della lingua italiana, l'assistenza legale, l'orientamento al lavoro, l'assistenza psicologica¹³.

Nel 2000 la creazione di una rete più coordinata ed omogenea fu il passaggio che si tentò con il Programma Nazionale Asilo, basato su un piattaforma di vari enti istituzionali tra cui: l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e il Ministero degli Interni.

La strutturazione del sistema di accoglienza avviene nel 2002, con la legge Bossi-Fini di emendamento al TUI del 1998, la quale metterà le basi della struttura dell'accoglienza italiana per diversi anni.

I tre principali assi su cui verrà costruito il sistema di accoglienza italiano saranno:

- ▷ L'istituzione di una Commissione Territoriale, chiamata a concedere o meno lo status di rifugiato/a del/la richiedente asilo;
- ▷ La costituzione di centri di centri di identificazione (CID), i cui verranno effettuate le pratiche di riconoscimenti dei/delle migranti, qualora essi/e fossero idonei/e nel presentare la domanda di asilo, oppure nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), qualora la loro posizione sia giudicata irricevibile dallo Stato italiano;
- ▷ La trasformazione del Programma Nazionale Asilo in Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a livello nazionale. In questo tipo di accoglienza, coordinato a livello centrale, potranno trovare spazio: persone titolari di una forma di protezione (protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria), richiedenti asilo e persone classificabili come vulnerabili¹⁴.

10. Ibidem

11. Nicodemi F., Bonetti P., Misure di protezione sociale, 2009, in www.asgi.it

12. Ghizzi Gola E., L'accoglienza dei richiedenti titolari protezione internazionale in Italia", Adir- Altro Diritto, 2015

13. Ibidem

14. A seguito dell'introduzione del decreto legge n°140/05 sono classificabili come soggetti vulnerabili: minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figlio/a minore, persone di cui è stata accertata l'esperienza di torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale. Si veda Ghizzi Gola E., L'accoglienza dei richiedenti titolari protezione internazionale in Italia", Adir- Altro Diritto, 2015

IL SISTEMA D'ACCOGLIENZA ITALIANO A PARTIRE DAGLI ANNI 2000

L'impianto delineato dalla legge Bossi-Fini del 2002 delinea un approccio multi-livello per la gestione delle emergenze migratorie, strutturandolo su tre gradi: fase di ricezione legata al momento dello sbarco, prima accoglienza (CID), seconda accoglienza (SPRAR). Chi invece si trova sul territorio nazionale senza i requisiti per permanervi viene indirizzato ai Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), in attesa dell'espulsione dal territorio.

Nel corso dei primi anni 2000 questo sistema differenziato entra nel pieno dell'operatività. In quegli anni il nostro paese conosce una stabilizzazione del fenomeno migratorio. Nei primi anni 2000 entra 'a regime' il sistema dei flussi d'ingresso per lavoro, che richiamano in Italia migranti regolari prevalentemente dall'Est Europa e dal Nord-Africa¹⁵. Anche le migrazioni 'irregolari' non si fermano ma continuano in maniera costante senza raggiungere – per alcuni anni - i grandi numeri del decennio precedente, questo è dovuto alla stabilizzazione del contesto geopolitico nella ex-Jugoslavia e nell'inaugurazione di relazioni bilaterali tra Italia e Libia nel 2008. Proprio la Libia è uno dei punti nodali delle rotte migratorie provenienti dal Nord-Africa e dall'Africa sub-sahariana¹⁶.

Negli anni 2010-2011 si verifica la prima grande crisi migratoria del XXI secolo in seguito all'emergenza Nord-Africa innescata dalla 'primavera araba'¹⁷ che porterà 62.692¹⁸ persone ad approdare sulle coste italiane.

Il governo italiano si attiva per arginare l'emergenza sottoscrivendo il piano Emergenza Nord-Africa (ENA)¹⁹ e organizza l'accoglienza in corrispondenza con la logica multi-livello e predisponendo anche l'intervento della Protezione Civile. Le fasi possono essere suddivise in:

- ▷ Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA);
- ▷ Centri di prima accoglienza, alias centri governativi, quali: i Centri di Accoglienza(CDA) e i centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA, ex CID); questi centri vengono gestiti dalle Prefetture e le persone migranti dovrebbero rimanervi per un massimo di 45 giorni, il tempo di presentare domanda di protezione internazionale;
- ▷ Il sistema SPRAR, la seconda accoglienza che oltre ad ospitare titolari di un tipo di protezione, accoglie i minori non accompagnati, i vulnerabili e una quota di richiedenti asilo;
- ▷ I centri Polifunzionali, istituiti nel 2007 nelle città che si trovano ad affrontare la maggiore emergenza numerica di stranieri in accoglienza;
- ▷ I centri gestiti dalla Protezione Civile allestiti tra il 2011 e il 2012;
- ▷ I centri di identificazione ed espulsione (CIE)²⁰.

All'interno dell'ampio ventaglio di strutture messe in campo per affrontare l'emergenza umanitaria è utile notare che dato l'aumento esponenziale dei flussi migratori e nonostante l'ampliamento dei posti disponibili al suo interno²¹, il sistema SPRAR non riesce comunque ad affermarsi come livello di seconda accoglienza definitivo per tutte le persone migranti accolte. Nella pratica i grandi centri governativi saranno destinati da questo momento in poi ad ospitare la quota maggiore di persone migranti accolte. In questo senso la prima accoglienza diventa, in molti casi, un'accoglienza permanente.

15. Caritas/Migrantes, Immigrazione-Dossier statistico 2005. XV rapporto sull'immigrazione, Edizioni Idos, 2006

16. Sarrar S. Libia, Berlusconi e Gheddafi firmano un accordo storico, Reuters, 30/12/2008

17. Con il termine 'primavera araba' si intende l'insieme di moti popolari che tra il 2010 e il 2011 innescarono un cambiamento di regime politico in alcuni stati del Medio-Oriente, tra cui: Tunisia, Egitto, Siria, Libia. Le conseguenze più catastrofiche si ebbero in Siria e in Libia, con la trasformazione dei conflitti sociali in guerre civili interne. Si veda alla voce: Primavera Araba, contenuta all'interno dell'Enciclopedia Treccani, <http://www.treccani.it/enciclopedia/primavera-araba/>

18. Si veda: Ministero dell'Interno, Rapporto sull'Accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi. Roma 2015, pag.5

19. Data il notevole flusso di persone il governo attiverà una task-force allertando i centri già predisposti e la protezione civile, si veda il documento Piano per l'accoglienza dei migranti. In attuazione dell'accordo Stato Regioni Enti locali del 6 aprile 2011

20. Si veda Ministero dell'Interno, Atlante Sprar 2011/2012 Rapporto Annuale del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati

21. I posti disponibili all'interno dell'accoglienza SPRAR passano dai 3.979 del 2012 ai 10.381 del 2013. Il numero di persone ospitato all'interno di queste strutture aumenterà costantemente fino ai 26.701 del 2016, si veda Il Rapporto Annuale sulla protezione internazionale in Italia del 2017

Il picco successivo di arrivi tra il biennio 2014-15, andato aumentando nei due anni seguenti²², è stato affrontato sempre all'interno della dicotomia tra grandi centri di accoglienza e accoglienza diffusa²³. Con il decreto legislativo n°142 del 2015 il sistema dell'accoglienza conosce un'ennesima trasformazione, si va a delineare:

- ▷ La primissima accoglienza nei punti di sbarco detti hotspot, in cui vengono svolte le operazioni di soccorso, pre-identificazione e fotosegnalamento;
- ▷ La prima accoglienza che vede la trasformazione, in alcuni casi solo formale, dei CDA e dei CARA in HUB o centri di smistamento regionali, nei quali viene formalizzata la presentazione della domanda d'asilo, eseguito un check-up sanitario di base e viene verificata la situazione di vulnerabilità;
- ▷ La seconda accoglienza, rappresentato dal sistema SPRAR;
- ▷ I centri di accoglienza straordinaria (CAS), che hanno la funzione spugna di assorbire la quota di persone richiedenti asilo che non trovano posto né in prima né in seconda accoglienza. I CAS sono caratterizzati da un'alta differenziazione al loro interno in quanto possono assumere una struttura simile agli SPRAR (quindi accoglienza in piccoli centri e fornitura di servizi di orientamento e integrazione sul territorio) o ai grandi centri di accoglienza, questo tipo di struttura è stato incentivato a partire dal 2017²⁴.

Come nel caso dell'emergenza Nord-Africa, i centri emergenziali (CAS) e di prima accoglienza si trovano a gestire la quota preponderante di persone migranti entrata in Italia dal 2014.

Al fine di incentivare il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza, quella diffusa, il governo italiano vara una riforma del sistema SPRAR nell'agosto del 2016, avente fra gli obiettivi: quello di stabilizzare il sistema eliminando la periodicità di pubblicazione dei bandi e istituendo una gestione 'a liste sempre aperte', incentivare l'adesione degli enti locali al fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo, aumentando al 95% la copertura finanziaria dei progetti da parte del ministero dell'Interno²⁵.

Negli ultimi anni, tuttavia, si sta assistendo ad un nuovo cambio di paradigma in materia di migrazione a livello nazionale ed internazionale.

22. Nel 2017 le domande di protezione internazionale raggiungono la quota di 123.600 domande, il 47% in più delle domande presentate nel 2015, si veda Il Rapporto Annuale sulla protezione internazionale in Italia del 2017, pag 168

23. Si veda: Ministero dell'Interno, Rapporto sull'Accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi. Roma 2015, pag.5

24. Si veda Che cosa sono i CAS, gli SPRAR e gli HOTSPOT, all'interno di www.openpolis.it

25. Si veda: DECRETO 10 agosto 2016, www.gazzettaufficiale.it

A partire infatti dal 2017, la linea dei governi italiani che si sono succeduti è stata quella di regolare i flussi di migrazione della rotta mediterranea e di revisionare le procedure interne relative all'accoglienza.

Nel gennaio 2017, il governo italiano ha rinnovato un accordo con il governo di unità nazionale di Al-Sarraj volto ad inasprire il controllo alle frontiere ed in contrasto al traffico di esseri umani²⁶. Qualche mese dopo, nell'aprile 2017, è stata approvata la legge Minniti-Orlando²⁷, avente fra i suoi obiettivi la semplificazione della procedura legislativa della richiesta di asilo e l'estensione della rete dei Centri permanenti per il rimpatrio (CPR, ex CIE).

Nonostante le controversie suscitate da queste misure, la linea dei governi italiani si è dimostrata compatta nell'applicazione di un paradigma ancor più restrigente relativo alle politiche di accoglienza e migrazione.

A seguito del crollo degli sbarchi sulle coste italiane tra il 2017/2018²⁸, il governo neo—insediatosi con le elezioni di Marzo 2018, ha provveduto ad emanare un decreto di legge sulla migrazione – il ddl Salvini – caratterizzato da un intento di revisione del sistema di accoglienza italiano.

Fra gli elementi contenuti all'interno del decreto legge, quelli riguardanti la migrazione prevedono:

- ▷ L'eliminazione della protezione umanitaria istituita all'interno del TUI e la sua sostituzione con un permesso di soggiorno per 'casi speciali' (vittime di violenza domestica, sfruttamento lavorativo, cure mediche dovute a stato di salute gravemente compromesso, per provenienza da paesi in situazione di contingente ed eccezionale calamità, atti di particolare valore civile);
- ▷ Estensione dei trattenimenti nei Cpr e più fondi per i rimpatri;
- ▷ La restrizione del sistema di accoglienza, si prevede la riforma del sistema SPRAR in Sistema di protezione internazionale titolare protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Tale sistema prevede che all'interno delle strutture non possano più accedere né i titolari di protezione umanitaria, né i richiedenti asilo²⁹.

Tale riforma, che riguarderà quante e quanti hanno presentato domanda di accoglienza dopo l'Ottobre 2018, sarà particolarmente impattante per il sistema di accoglienza italiano e comporterà una revisione importante della gestione dell'accoglienza per come si è verificata fino a questo momento.

26. Dal 2011, in seguito alla caduta del regime del colonnello Gheddafi, la Libia è divisa da una guerra civile che ha ridefinito l'autorità militare e politica in opposte fazioni. Questo ha sollevato molti dubbi sulla Libia, sia in merito alla sua definizione come 'paese sicuro' sia sulla legittimità di un accordo siglato tra l'Italia e l'unico rappresentante riconosciuto delle varie fazioni, Fayez Al-Sarraj. Si veda: Camilli A. Perché l'accordo tra l'Italia e la Libia sui migranti è sotto accusa, Internazionale, Novembre 2017.

27. Le misure contenute all'interno del decreto legge Minniti-Orlando spaziano da una revisione dell'iter giudiziario della richiesta d'asilo – abolizione del secondo grado di giudizio in caso di ricorso presentato in seguito a diniego della domanda di protezione, sostituzione dell'udienza in fase di ricorso un 'rito camerale' consistente nella visione del filmato del colloquio effettuato dal/la richiedente asilo presso la Commissione Territoriale. Viene istituito altresì, l'estensione dei centri per il rimpatrio e l'obbligo del volontariato per i richiedenti asilo. Si veda: Camilli A., Il decreto Minniti-Orlando sull'immigrazione è legge, Internazionale, Aprile 2017.

28. Al 31 luglio 2018, il ministero dell'interno delineava un numero di 18.510 persone migranti sbarcate sulle coste italiane, -87% rispetto al numero di arrivi dell'intero anno 2017, pari a 95.215. Si veda: Cruscotto statistico giornaliero, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, www.libertàciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it

29. Camilli A., Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione, Internazionale, Novembre 2018

PERSONE RIFUGIATE E RICHIEDENTI ASILO LGBT+

Dopo aver introdotto la struttura del sistema di accoglienza italiano e la sua evoluzione, in questa parte si introdurrà la tematica delle procedure di accoglienza riservate alle persone migranti LGBT+ , partendo dal quadro legislativo europeo fino a toccare esempi di 'buone pratiche' sul campo italiano ed europeo.

L'INCLUSIONE DELLE PERSONE MIGRANTI LGBT+ ALL'INTERNO DEL DIRITTO D'ASILO EUROPEO E NAZIONALE

Quando si parla di riconoscimento dei diritti delle persone migranti LGBT+ in Europa bisogna ricordare che il percorso per l'accettazione dei diritti degli/le stessi/e cittadini/e europei/e LGBT+ ha richiesto molto tempo nel corso del '900 e che solo a cavallo del XXI secolo l'ordinamento giuridico comunitario ha deciso di introiettare i principi di non discriminazione e tutela all'interno degli Stati membri dell'Unione.

La significativa accelerazione su questo fronte si è avuta negli anni '90 del secolo scorso, ossia dopo la caduta dell'Unione Sovietica e dei relativi regimi governativi nei paesi satellite e dopo che all'interno degli Stati fondatori dell'Unione Europea si ebbe provveduto alla rimozione di pratiche di discriminazione verso le persone LGBT+ al proprio interno¹. L'ordinamento comunitario decide di intraprendere un percorso di conformazione per tutti gli stati europei a partire dal 1997 con l'articolo 13 del Trattato di Amsterdam dove la discriminazione dell'orientamento sessuale viene affiancata alle discriminazioni già ufficialmente riconosciute di etnica e sessuale e concede potere alle istituzioni comunitarie, inclusa la Corte di Giustizia Europea, di poter intervenire in caso queste discriminazioni si manifestassero negli Stati membri². A partire da quel momento, in fasi diverse, tutti gli stati membri hanno dovuto fare i conti con il rispetto dei diritti dei/delle propri/e cittadini/e LGBT+ , anche se la reazione di fronte alle misure previste dai trattati europei, in ultimo quello di Lisbona, si sono differenziate da paese a paese³⁰.

Questo preambolo è necessario per affermare che solo recentemente l'Europa ha definito se stessa a livello giuridico come 'luogo sicuro' per le persone LGBT+ che provengono da contesti extra-europei e fuggono da situazioni in cui il proprio orientamento sessuale e identità di genere sono criminalizzate o sottoposte a discriminazioni.

Il percorso per la costruzione del Sistema Comune di Asilo Europeo (in inglese CEAS) inizia nel 1992, con la firma del Trattato di Maastricht, al cui interno – fra le varie disposizioni – entrano per la prima volta le tematiche dell'asilo e della migrazione fra gli argomenti della cooperazione comunitaria. Come già visto sul quadro italiano, il crollo dell'equilibrio bipolare, la scomparsa dell'Unione Sovietica e l'insorgere di nuovi conflitti, pongono l'Europa di fronte ad un cambio di prospettiva che si concretizza nel corso di tutti gli anni '90 del secolo scorso fino alla convalida del 'Convenzione di Dublino' nel 1990 (poi trasformatasi in Regolamento di Dublino nel 2003), avente il compito di determinare le responsabilità in materia d'asilo (ossia sulla ricezione delle domande e sull'applicazione delle procedure) dei singoli Stati Europei³¹.

Fino a quel momento le persone migranti LGBT+ che cercano protezione in Europa non possiedono fino a quel momento un tipo di protezione specifica. Infatti all'interno del quadro normativo le discriminazioni in base all'orientamento sessuale e sull'identità di genere vengono riconosciute solo implicitamente all'interno della Convenzione di Ginevra del 1951 come parte integrante della nozione di rifugiato in qualità di una appartenenza ad un determinato gruppo sociale³².

Per lungo tempo questa associazione è stata causa di molte controversie che solo a partire dal 2002 si sono iniziate a sciogliere dal momento che lo stesso UNHCR stabilisce con maggiore chiarezza all'interno delle sue linee guida la definizione di determinato gruppo sociale³ e include all'interno delle persecuzioni sulla base del genere l'orientamento sessuale e l'identità di genere³³.

Questo passaggio è fondamentale per comprendere come si sia orientato il CEAS a riguardo a partire al nuovo millennio.

30. Il riconoscimento dell'omosessualità all'interno degli ordinamenti giuridici europei è variato da paese a paese a partire dal 18° secolo (Francia) ai giorni nostri. I diritti delle persone LGBT+ hanno conosciuto significativi riconoscimenti tra gli anni '90 del secolo scorso e l'inizio degli anni 2000. In molti paesi sono state introdotte leggi contro la discriminazione dell'orientamento sessuale e riguardo l'identità di genere e relativa possibilità di cambiare i dati anagrafici previa o no operazione chirurgica. Si veda: Wikipedia, Diritti LGBT in Europa e ILGA-EUROPE, Rainbow Europe Map and Index

31. European Parliament, The rights of LGBTI people in European Union, European Parliamentary Research Service, 2018

32. Ibidem

33. Si veda: European Parliament, Policy Department Citizen Rights and Constitutional Affairs, The implementation of the Common European Asylum System, 2016

Il primo passo verso un'inclusione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere all'interno del diritto d'asilo comunitario si è avuto nel 2004 con la redazione della Direttiva Requisiti (in inglese Asylum Qualification Directive³⁴) il cui articolo 10 riconosceva il solo orientamento sessuale come elemento costituente di un determinato gruppo sociale.

La stessa Unione Europea riconosce l'insufficienza di requisiti minimi di protezione e stabilisce che il CEAS debba essere migliorato attraverso: l'innalzamento del sistema di protezione attraverso l'istituzione di standard comuni, garantendo una maggiore eguaglianza del sistema di protezione sul territorio europeo e favorendo un maggior grado di solidarietà tra gli Stati membri³⁵.

Un nuovo corpus di norme prende piede tra il 2009 ed il 2013. Con il trattato di Lisbona del 2009 infatti, si compiono dei passi in avanti nell'armonizzazione delle procedure di asilo all'interno dell'Unione; in specifico l'articolo 78 crea le basi per una linea di condotta comune a livello europeo riguardo all'asilo, preambolo di un sistema un unico sistema di asilo e uno status uniforme tra gli stati membri riguardo la protezione internazionale³⁶.

Il nuovo assetto giuridico va ad emendare anche la Direttiva requisiti del 2004 e dispone una nuova normativa - la Qualification Directive del 2011 - che all'articolo 9.2.f. stabilisce delle novità importanti riguardo all'identità di genere in quanto:

- ▷ Dispone che anche gli aspetti legati al genere - tra cui l'identità di genere - debbano essere inclusi nelle discriminazioni legate all'appartenenza ad un gruppo sociale e che questi siano identificativi di quel determinato gruppo.
- ▷ Stabilisce la differenza dei termini di 'sesso' e 'genere', definendo il sesso come un dato biologico ed il genere come costruito sociale, ossia non qualcosa di innato o di statico ma che acquista un valore sociale e culturale nel corso del tempo³⁷. Inoltre viene fatta una distinzione tra:
 - Orientamento sessuale: inteso come la capacità personale di un individuo di provare attrazione e stabilire relazioni sessuali con individui dello stesso genere, di genere diverso o che si identificano in più di un genere;
 - Identità di genere: da concepire come la personale esperienza di genere sentita internamente dalla persona, che può combaciare o meno con il genere assegnato per nascita, inclusa la personale percezione del proprio corpo e la libera scelta di modificarlo e altre espressioni di genere quali il modo di vestire, di parlare e di esprimersi³⁸.

34. Definizione data dall'Alto Commissariato per i Rifugiati (in inglese UNHCR): "Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi."

35. "Un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona". Si veda UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale, "appartenenza ad un determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art 1 (A)2 della convenzione del 1951 e/o relativo protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati, 2012, pag.4

36. Si veda: UNHCR, Guidelines on International Protection: Membership of a Particular social group within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 2002

37. La Direttiva Requisiti (Qualification Directive) del 2004 ha stabilito alcune modifiche in materia di asilo all'interno del CEAS, tra cui: l'aver stabilito dei requisiti che permettono ad una persona di ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria; l'istituzione di un requisito minimo di procedure che tutti gli Stati membri devono rispettare durante l'esame della richiesta d'asilo e di standard per la ricezione dei richiedenti asilo; l'aver definito i criteri e i meccanismi che determinano quale degli Stati membri abbia la responsabilità in merito all'esame delle domande di asilo (Dublino II). Si veda: Direttiva Requisiti 2004/83/CE.

38. Si veda: Committee on Social Insurance, Green Paper on the future Common European Asylum System, 2007

Nel 2014 uno studio pubblicato dall'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (in inglese FRA) ha stabilito che 22 Stati membri avevano implementato la Qualification Directive a livello nazionale e di questi solo 5 includevano l'identità di genere nei rispettivi ordinamenti giuridici³⁹. Questo dato è significativo per comprendere quanto l'accoglienza e le protezioni delle migranti persone LGBT+ sia strettamente connessa alle norme che regolano i diritti dei/delle cittadini/e LGBT+ dei paesi comunitari, i quali ancora in molti paesi europei sono soggetti a forme di discriminazione.

Infatti all'interno degli ordinamenti dei singoli membri dell'Unione Europea permangono ancora forti contrasti per quello che riguarda la tutela di tutte le persone LGBT+.

Diversi infatti sono i criteri in cui l'omosessualità, la bisessualità, il transgenderismo e l'intersessualità sono percepite non solo all'interno dell'ordine giuridico ma anche del contesto sociale.

Mentre tutti i paesi europei riconoscono l'omosessualità e consentono l'equiparazione dell'età del consenso⁴⁰ per le persone transgender, on vale la stessa cosa per l'adozione di strumenti legislativi in grado di punire l'odio omotransfobico, di riconoscere le unioni civili o il matrimonio tra persone dello stesso sesso, di consentire la riassegnazione dell'identità di genere senza medicalizzazione (ossia intervento chirurgico e/o trattamento ormonale obbligatorio)⁴¹. Ad esempio in Italia, in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del 2015, è possibile effettuare la transizione anche in assenza di operazione chirurgica⁴².

Nonostante le legislazioni nazionali abbiano l'obbligo di conformare il proprio diritto nazionale all'acquis comunitario (pena forti sanzioni da parte della Corte di Giustizia Europea), i diritti delle persone LGBT+ variano da paese a paese e questo, inevitabilmente, influisce anche sull'accoglienza delle persone richiedenti asilo LGBT+, le quali vite possono comunque incorrere nel rischio di violenza omotransfobica anche sul suolo europeo⁴³.

Il riconoscimento all'interno del corpus giuridico comunitario è un importante punto di partenza per sia per le persone migranti LGBT+ sia per le associazioni europee LGBT+ e non che si battono per garantire la protezione e un percorso di accoglienza degno per queste persone.

Infatti il loro miglioramento verso una maggiore inclusione sia nei confronti di categorie ancora escluse da forme di protezione (persone intersessuali) sia nei confronti di pratiche interne alle comunità LGBT+ è una battaglia da portare avanti⁴⁴.

39. Unione Europea, Trattato di Lisbona, 2007

40. European Asylum Support Office, Qualification for Internal protection (Directive 2011/95/EU) A judicial analysis, 2016, pag.41

41. Ibidem, pag.42

42. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the EU- Comparative legal analysis, 2015, pag. 100

43. Si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_LGBT_in_Europa

44. La questione della riassegnazione dell'identità di genere viene trattata in modi diversi dai paesi europei. Sono principalmente 3 gli approcci seguiti: 1) paesi in cui l'identità di genere viene riassegnata senza trattamento ormonale e operazione chirurgica ma con la sola diagnosi di disforia di genere certificata da un'autorità competente; 2) paesi in cui il trattamento ormonale e/o l'intervento chirurgico sono richiesti per la riassegnazione dell'identità di genere; 3) paesi in cui non vi è giurisprudenza in materia e sono ancora in attesa di conformarsi con le disposizioni europee. Si veda: Policy Department C of European Parliament, Transgender Person's rights in the EU Member States, 2010

LA PROTEZIONE DELLE PERSONE RIFUGIATE E RICHIEDENTI ASILO LGBT+ NELLA PRASSI

Nel marzo 2017 erano 75 i paesi coinvolti nella criminalizzazione dei diritti LGBT+⁴⁵, situati nell'Africa Nord e Sub-sahariana, nel Medio-Oriente, in Asia e America Centrale. I dati riguardanti le domande di protezione internazionale per discriminazione e persecuzione legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere sono difficilmente quantificabili perché sono pochi gli studi condotti in questo ambito. Tuttavia una stima pubblicata dalla ricerca *Fleeing Omophobia* nel 2011 attesterebbe che l'ambito di provenienza delle persone richiedenti asilo LGBT+ si ricondurrebbe a 104 paesi nel mondo⁴⁶.

Se a livello legislativo europeo l'ombrello di protezione per le persone LGBT+ si è sviluppato in senso progressivamente inclusivo, nella prassi le cose sono diverse determinando una notevole difformità nelle pratiche di concessione della protezione internazionale e nell'accoglienza e individuazione delle persone richiedenti asilo LGBT+.

Le richieste di protezione internazionale per i richiedenti asilo SOGI (dall'inglese: Sexual Orientation and Gender Identity) devono passare al vaglio delle differenti percezioni nell'ordinamento dei singoli Stati membri del modo di intendere la criminalizzazione delle pratiche sessuali (soprattutto qualora sia stata effettuata da parte da attori statali o non), la pratica dell'occultamento del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere e la credibilità stessa della persona richiedente asilo.

Per ciò che riguarda l'Italia, gli enti predisposti alla valutazione delle domande di protezione internazionali sono, come già detto, le Commissioni Territoriali. Fino all'autunno 2018 l'UNHCR era un membro interno di queste commissioni, ma in seguito alla riforma del sistema d'accoglienza, sono stati investiti di questo ruolo solo i funzionari statali, affiancati esternamente da un esperto indipendente in materia di diritti umani. Inoltre, nel nostro paese l'UNHCR svolge costantemente sia attività di formazione dei funzionari in sede di Commissione sia di monitoraggio e controllo affinché i colloqui vengano svolti con criteri di riservatezza nei confronti delle persone ascoltate e di rispetto della privacy della persona.

Qui di seguito vengono elencati alcuni fattori che possono incidere sull'approvazione e sul rigetto della domanda di protezione.

LA CRIMINALIZZAZIONE ⁴⁷

Le prassi che si riferiscono alla persecuzione e discriminazione delle persone LGBT+ possono essere divise in due filoni principali ed in entrambi le reazioni delle giurisprudenze europee non adottano un metodo uniforme.

Si dividono in:

- ▷ Persecuzione ad opera dello Stato, in cui è l'attore statale a perseguire direttamente le minoranze LGBT+, punendo come 'atto criminale' i rapporti sessuali tra adulti dello stesso sesso e istituendo come 'atti innaturali' i rapporti sessuali tra persone dello stesso genere, norma che punisce le persone transgender. In Europa solo pochi paesi hanno rifiutato la protezione a persone che provenivano da contesti dove queste leggi punitive erano in vigore per mancanza di corrette informazioni sull'applicazione di norme discriminatorie nei confronti delle persone LGBT+ nei contesti d'origine. L'Italia da questo punto di vista costituisce un'eccezione in quanto riconosce che: l'esistenza stessa della criminalizzazione (anche se non più applicata) costituisce motivo sufficiente a garantire lo status di rifugiato.
- ▷ Persecuzione ad opera di attori differenti dallo Stato (familiari, gang o altri gruppi particolari), in questo caso la Convenzione del Rifugiato prevede che prima di chiedere la protezione internazionale la persona in questione dovrebbe rivolgersi alle autorità del paese di origine. Da una parte questa norma dovrebbe avere l'effetto di mettere pressione agli Stati che non operano più una criminalizzazione verso le persone LGBT+ o che non hanno inserito la tutela dei diritti LGBT+ nel loro ordinamento a provvedere a questo obbligo. Dall'altra questo ha contribuito alla negazione della protezione internazionale in molti Stati europei con la motivazione che le persone avrebbero dovuto ricorrere alle autorità locali competenti per aver protezione anche nel caso vi fossero atteggiamenti di omotransfobia diffusa al proprio interno o vi fossero comunque delle normative criminalizzanti tali condotte ma non più applicate.

45. Si veda: Quaranta P., Cambio di genere, Corte Costituzionale: "Non sarà più necessario l'intervento chirurgico", la Repubblica, 6/11/2015

46. Si veda: ILGA-Europe, Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex people in Europe, 2018

47. ILGA Europe, Protecting the rights of LGBTI asylum seekers and refugees in the reform of the Common European Asylum System, 2016

L'OCCULTAMENTO/CLAUSOLA DI DISCREZIONE ⁴⁸

In alcuni Stati l'ordinamento ha respinto la richiesta di protezione internazionale di richiedenti asilo SOGI per via della clausola di discrezione. Questa clausola prevede che qualora la persona fosse stata 'discreta' ossia non avesse mostrato apertamente la propria identità di genere e/o il proprio orientamento sessuale, non sarebbe andata incontro a fenomeni di persecuzione o discriminazione. Solo in alcuni paesi questa clausola è stata abolita mentre nella maggior parte è ancora applicata.

La clausola di discrezione produce non solo un'aperta contraddizione riguardo i diritti umani fondamentali (tra cui la libera espressione di sé stessi), che per un gruppo di persone continuerebbero ad essere preclusi, inoltre metterebbe in pericolo le individualità LGBT+, esponendole al rischio di 'essere rivelati' in pubblico da persone altre e condannandole a vivere in uno stato di perenne angoscia e degradazione umana.

Da segnalare il caso di una corte giudiziaria francese che ha applicato la clausola di discrezione al contrario, ossia rigettando la domanda di protezione a un* richiedente SOGI perché avrebbe dovuto fare coming out nel proprio paese d'origine prima di scappare⁴⁹.

LA PROTEZIONE INTERNA ⁵⁰

Come visto per la criminalizzazione, le corti europee di almeno 17 paesi si sono orientate in questi anni a respingere in virtù del fatto che la criminalizzazione delle pratiche LGBT+ sarebbe stata non uniforme su tutto il territorio nazionale del paese di provenienza e che la persona in questione avrebbe potuto chiedere protezione interna.

Tuttavia questa motivazione contiene al suo interno molte incongruità con le possibilità reali di essere protetti da autorità statali in contesti statali dove, comunque, avviene una criminalizzazione a livello legislativo (anche se non più applicata) e se inoltre viene imputato a queste persone di non aver occultato il proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di genere per evitare fenomeni di persecuzione.

48. Torrisi C., The double stigma of LGBT asylum seekers, OpenMigration, 31 marzo 2017

49. Ibidem

50. Jansen S. e Spijkerboer T., Fleeing Omophobia, asylum claims related to sexual orientation and gender in Europe, 2011, pag. 7

VALUTAZIONE DI CREDIBILITÀ VERSUS L'APERTURA TARDIVA

All'interno delle linee guida SOGI dell'UNHCR viene definito che: "l'autoidentificazione come persona LGBT+ dovrebbe essere considerata come indizio dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere della persona che richiede l'asilo⁵¹. Tuttavia l'indirizzo dell'Alto Commissariato in molte corti giudiziarie europee risulta di difficile applicazione per vari motivi.

Uno di questi è rappresentato dalla rivelazione tardiva (in inglese: late disclosure) che consiste nella rivelazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere da parte della persona richiedente asilo solo una volta dopo aver presentato l'iniziale domanda d'asilo o nella presentazione di una nuova domanda⁵².

Alcune autorità vedono in questa pratica della malafede da parte di coloro che sperano di avere più possibilità di ottenere la protezione internazionale⁵³. Anche se questo non è da escludere, sono molte le persone SOGI che prendono consapevolezza più tardi rispetto al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere perché vittime loro stesse di omo-transfobia interiorizzata o perché solo trovandosi in un contesto giudicato più sicuro, ritengono di essere legittimate ad aprirsi⁵⁴.

Altre difficoltà riguardo la valutazione di credibilità provengono invece da parte delle stesse autorità competenti le quali si trovano a decidere se la persona richiedente sia o meno chi dichiara di essere sulla base di criteri non oggetti e condivisi da tutti i paesi europei. In molti paesi europei infatti le identità LGBT+ delle persone richiedenti asilo (e non solo) sono ancora declinate come 'devianti' dal punto di vista medico, psichiatrico e psicologico e ciò colpisce soprattutto le persone transgender e intersessuali⁵⁵.

In altri casi ancora le decisioni in merito sono influenzate da quanto la persona richiedente è identificabile con stereotipi diffusi sulle persone LGBT+ in ambito europeo o consapevole in merito ai contesti di criminalizzazione delle pratiche LGBT+ nel proprio d'origine⁵⁶. In altri casi ancora le autorità competenti possono sottoporre la persona richiedente asilo a controlli medici specifici (in inglese: medical evidence) in alcuni casi in maniera impropria - come il test fallometrico⁵⁷ nei confronti degli uomini gay richiedenti asilo, ora abolito - o in maniera più pertinente nei confronti delle persone richiedenti asilo transgender e intersessuali⁵⁸.

L'INVISIBILITÀ DELLE PERSONE RICHIEDENTI ASILO LGBTI

Anche all'interno dello stesso gruppo SOGI possono valere delle caratteristiche di invisibilità nei confronti dell'accesso alla protezione internazionale. Infatti la maggior parte dei casi studiati all'interno dei contesti di accoglienza e delle domande di protezione riguardano uomini gay, questo non è un caso ma è determinato da molteplici fattori⁵⁹. In primo luogo questo è determinato dal fatto che - tendenzialmente - sono gli uomini gay a vivere più frequentemente il proprio orientamento sessuale nella dimensione pubblica e per questo tendono ad essere più soggetti al danno nei loro confronti, non solo da attori privati ma anche dalle stesse autorità statali dei paesi d'origine⁶⁰.

51. Ibidem, pag.8

52. Liboni L.L, Rifugiati LGBT in Europa: quando il pregiudizio provoca il respingimento, OpenMigration 1 marzo 2018

53. Ibidem

54. Si veda: UNHCR, Guidelines to International Protection n°9, 2012

55. Jansen S. e Spijkerboer T., Fleeing Omophobia, asylum claims related to sexual orientation and gender in Europe, 2011, pag. 8

56. Ibidem

57. Ibidem, pag. 9

58. Ibidem

59. La Corte di Giustizia europea ha ufficialmente stabilito il divieto di sottoporre test psicologici alle persone richiedenti asilo con lo scopo di verificarne l'orientamento sessuale, le autorità competenti continuano a sottoporre domande non sempre pertinenti alle persone richiedenti asilo con il fine di verificare il loro orientamento sessuale. Domande come "quanto sei lesbica? Quanti partner si ha avuto? Quando fosse stata compiuta una fellatio?" vanno a ledere la privacy della persona richiedente. Si veda: LIBONI L.L, Rifugiati LGBT in Europa: quando il pregiudizio provoca il respingimento, OpenMigration 1 marzo 2018

60. L'omosessualità non è una condizione medica, per questo motivo nessun test medico può stabilire la credibilità del richiedente in merito alla propria omosessualità. Il test fallometrico consisteva nel sottoporre a uomini gay del materiale video-ponografico con lo scopo di verificarne l'omosessualità. UNHCR, Guidelines to International Protection n°9, 2012, pag.34

Inoltre le persone LGBTI provenienti da contesti di rischio sono meno inclini a presentare richiesta d'asilo proprio in virtù della loro identità di genere e/o orientamento sessuale. Questo può avvenire perché queste persone tendono a vivere in maniera meno esplicita la propria condizione o perché sono meno inclini a giustificare la loro richiesta di protezione verso le autorità d'asilo con queste motivazioni⁶¹.

Se per le persone bisessuali il fattore dell'invisibilità è influenzato dal fatto che queste vengano incasellate come persone gay o lesbiche, senza prendere in considerazione la loro specifica identità, per quanto riguarda le donne lesbiche questo potrebbe derivare dal fatto che le percentuali delle richiedenti asilo al contempo sia donne sia single sia bassissima, solo un terzo di tutte le persone richiedenti⁶².

Ancora maggiore è l'invisibilità che investe le persone intersex e transgender, le quali si trovano in contesti d'accoglienza dove le stesse persone autoctone vivono la propria identità in maniera occulta per paura di discriminazioni e violenze⁶³.

PROBLEMATICHE SPECIFICHE LEGATE ALLE PERSONE RICHIEDENTI ASILO T

Come già specificato, non in tutti i paesi europei la riassegnazione dell'identità di genere viene riferita solamente alla perizia psicologica, lasciando l'operazione chirurgica come scelta volontaria.

In ogni caso, che sia volontaria o un percorso obbligato per la riassegnazione del genere sui documenti, il processo di medicalizzazione (operazione e assunzione di ormoni) rimane una scelta difficile per molte persone richiedenti asilo T. Questo avviene per l'incertezza e la lunghezza delle procedure di asilo stesse. Infatti una persona transgender che inizia il processo di transizione ma poi si vede rifiutata la possibilità di ottenere l'asilo va incontro a numerose problematiche: la perdita dell'accesso alla terapia ormonale e l'aumentata visibilità potrebbe compromettere un ritorno 'sicuro' sul piano personale nel paese d'origine⁶⁴.

Inoltre, nonostante l'ottenimento della protezione internazionale, per molte persone richiedenti asilo T rimane difficile il riconoscimento legale del cambio di genere sui documenti, dal momento che la possibilità di cambiare le proprie generalità è vincolata all'esibizione dell'atto di nascita da parte del paese che garantisce la protezione – cosa non scontata – o del paese di cui si è cittadini, che potrebbe non rilasciarla. Questo pone le persone richiedenti asilo T in una situazione scomoda di lunga attesa per l'ottenimento della cittadinanza del paese ospitante⁶⁵.

61. In questo caso le 'prove mediche' previste e non degradanti sono quelle legate alla transizione chirurgica e/o al trattamento ormonale da parte delle persone transgender e alle caratteristiche biologiche delle persone intersessuali, in quanto queste prove sono considerate parti integranti della narrazione personale della narrazione dei richiedenti. Ibidem, pag. 34-35

62. Jansen S. e Spijkerboer T., *Fleeing Omophobia, asylum claims related to sexual orientation and gender in Europe*, 2011, pag.19

63. UNHCR, *Working with lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons in forced displacement*, 2011, pag.5

64. Jansen S. e Spijkerboer T., *Fleeing Omophobia, asylum claims related to sexual orientation and gender in Europe*, 2011, pag.20

65. Ibidem, pag.20

L'ACCOGLIENZA DELLE PERSONE RIFUGIATE E RICHIEDENTI ASILO LGBT IN ITALIA E IN EUROPA

L'accoglienza delle persone migranti LGBT+ - rifugiate o richiedenti asilo - è un processo molto importante, delicato e complesso. Come esplicitato nel capitolo precedente, nonostante l'ampliamento delle forme di protezione riconosciuta alle persone richiedenti asilo LGBT+, il percorso per vedersi riconosciuta una permanenza sicura e protetta sul suolo europeo non è così scontato.

Le persone migranti LGBT+ scontano molteplici vulnerabilità in quanto persone migranti e LGBT+, quando devono affrontare il processo di accoglienza nei paesi ospitanti⁶⁶.

Come visto nel precedente capitolo, per i richiedenti asilo SOGI i casi di vulnerabilità personale, di consapevolezza riguardo la propria condizione e la capacità di chiedere aiuto a chi può elargire protezione sono fattori influenti sulle possibilità di accedere alla protezione e da differenziare caso per caso.

Come sottolineato dall'UNHCR, la difficoltà nell'individuazione di persone LGBT+ da parte degli enti deputati all'assistenza consiste nella prassi dell'occultamento rispetto al proprio orientamento sessuale o identità di genere portata avanti da tante persone LGBT+ all'interno del loro paese d'origine e anche nel momento della richiesta di protezione, la cui richiesta potrebbe essere legata a motivi altri rispetto ai temi SOGI⁶⁷. Inoltre anche lo stesso staff delle Organizzazioni Internazionali, operanti in loco oppure nei punti di ricezione delle persone migranti in arrivo potrebbe non essere efficace nell'individuare persone con questo tipo di vulnerabilità a causa di una scarsa preparazione o ad un elevato rischio legato alla persecuzione operata dalle autorità governative⁶⁸.

Il processo di disclosure ossia di 'svelamento' del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere può richiedere tempo, tanto più che - in molti casi - le condizioni di accoglienza non equivalgono a condizioni di sicurezza per le persone migranti LGBT+ da generare degli spazi sicuri (safe spaces). Infatti l'UNHCR stima che le condizioni dei centri d'accoglienza - in particolar modo i campi profughi allestiti per le emergenze - non rappresentino dei luoghi sicuri per i migranti LGBT+ dal momento che i livelli di accettazione delle persone LGBT+ rischiano di essere basse non solo all'interno delle comunità autoctone ospitanti ma soprattutto nella stessa comunità di persone richiedenti asilo⁶⁹. Fin dal 2008, ossia dal recepimento nella legislazione italiana della Qualification Directive europea, si è moltiplicata l'attenzione verso le persone migranti LGBT+. Per contrastare l'invisibilità delle persone richiedenti asilo LGBT+, si sono iniziate a costruire delle reti operative tra attori istituzionali e attori del campo associativo operanti con il fine di costruire dei percorsi di accoglienza sicuri per le vulnerabilità delle persone migranti LGBT+ e migliorarne le condizioni di vita nel paese ospitante.

In molte città italiane le associazioni occupate nell'ambito dei diritti LGBT+ hanno iniziato a svolgere una duplice funzione in questo ambito, operando sia come 'sportello d'ascolto'⁷⁰ per le persone richiedenti asilo e rifugiate LGBT+ sia organizzando delle formazioni ad hoc con i pubblici uffici e gli enti d'accoglienza per garantire un'adeguata formazione del personale nell'ambito dei diritti e delle vulnerabilità delle persone migranti LGBT+.

Questa duplice azione è una delle chiavi fondamentali per una buona accoglienza delle persone migranti LGBT+ . L'opportunità di trovare una rete di sostegno in cui stabilire contatti sicuri anche al di fuori della propria comunità d'appartenenza è fondamentale per garantire un sostegno umano e psicologico a persone che si trovano ad adattarsi ad un contesto d'arrivo diverso da quello d'origine, in cui vigono altre regole sociali, non sempre più aperte.

Inoltre il supporto di associazioni LGBT+ che già operano sul territorio possono incentivare mirate buone prassi di 'riduzione del danno' quando si parla di esposizione a malattie sessualmente trasmissibili, di supporto a persone che hanno contratto l'HIV o altre malattie croniche, di sostegno durante l'accesso al sistema sanitario nazionale, determinante nel caso delle persone transgender e intersessuali⁷¹.

66. Ibidem

67. TGEU, Welcome to stay, building transcommunities inclusive of trans asylum seekers and refugee in Europe, pag.8

68. Ibidem, pag.9

69. Si veda: Torrisi C. Il doppio stigma dei richiedenti asilo, OpenMigration, 31 Marzo 2017

70. UNHCR, protecting persons with diverse sexual orientations and gender identities, 2015, pag.21

71. UNHCR, protecting persons with diverse sexual orientations and gender identities, 2015, pag.23

Infine, a livello europeo, si sono sperimentate anche forme di accoglienza specifiche per persone richiedenti asilo LGBT+. A Berlino nel 2016, in seguito ad un periodo denso di aggressione – circa 95 tra settembre e dicembre 2015- è stato aperto un centro d'accoglienza specifico per persone richiedenti asilo LGBT+ in grado di accogliere persone migranti prevalentemente omosessuali e transgender⁷². A Modena, in Italia, si è sperimentata una forma di accoglienza analoga in grado di accogliere persone richiedenti asilo omosessuali e transgender⁷³.

La consapevolezza di queste esperienze ha costituito la base del progetto che andremo ad approfondire in questo momento, dando parola alle operatrici e agli operatori che hanno lavorato all'interno della struttura di Casa Caterina, ma anche alle istituzioni che – in un'ottica di collaborazione – hanno messo in comune risorse ed esperienza per costruire un percorso di accoglienza e d'integrazione inclusivo.

72. Si veda: UNHCR, protecting persons with diverse sexual orientations and gender identities, 2015, pag.28 e Jansen S. e Spijkerboer T., Fleeing Omophobia, asylum claims related to sexual orientation and gender in Europe, 2011, pag.10.

73. Si veda : <https://arcigaypalermo.files.wordpress.com/2018/10/lamigration-display.pdf>